



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1898

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Parco Naturale Adamello Brenta: approvazione del "Piano di gestione del patrimonio edilizio - Variante 2014", ai sensi del D.P.P. n. 3- 35/Leg del 21 gennaio 2010.

Il giorno **29 Novembre 2019** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Nel corso del 2009 il Parco Naturale Adamello Brenta ha avviato l'iter di revisione decennale dello strumento programmatico dell'area protetta, che si è concluso con l'approvazione da parte della Giunta provinciale (deliberazione n. 2115 del 5 dicembre 2014), del Piano Territoriale, costituente stralcio del nuovo piano del Parco, così come previsto dal D.P.P. n. 3-35/Leg del 21 gennaio 2010.

All'interno del Piano Territoriale, ed in particolare negli artt. 3.1.1 e 5.3.2.8 delle Norme di Attuazione (in seguito NdA), viene individuato il Piano d'azione denominato "Piano di gestione del patrimonio edilizio – Variante 2014", come strumento necessario per l'adeguamento del piano al dettato dell'art. 104 della LP 15/2015.

In particolare la variante in oggetto interessa la categoria definita come "Manufatto incongruo" dall'art. 34.11.1 delle NdA vigenti. Tale termine comprende un'ampia gamma di fabbricati ed edifici, tutti caratterizzati dall'essere impattanti paesaggisticamente.

Per questi l'art. 34.11.1.4 delle NdA prevede la demolizione secondo due possibili modalità: i fabbricati abusivi non condonati vengono acquisiti dall'amministrazione comunale territorialmente competente, che si occupa della loro eliminazione. Mentre tutti gli altri edifici *"potranno essere acquistati in proprietà da parte del Parco, anche tramite procedura espropriativa attivata di volta in volta su decisione della Giunta esecutiva, e demoliti; per la durata e gli effetti del vincolo nonché per la sua reiterazione, in considerazione della necessità di tutelare le rilevanti risorse ambientali e territoriali proprie del Parco, si applicano le disposizioni provinciali in materia di urbanistica"*.

La possibile reiterazione del vincolo corrisponde a 5 anni, riferiti al periodo compreso tra il 2009 ed il 2014, e pertanto essa ha esplicitato tutti i suoi possibili effetti temporali. Il "Piano di gestione del patrimonio edilizio – Variante 2014", ha quindi il fine di classificare i manufatti incongrui con vincolo di demolizione in scadenza e non reiterabile.

Tale variante, corredata del documento di valutazione ambientale strategica, è stata adottata in prima adozione dal Comitato di gestione del parco con deliberazione n. 10 del 30 maggio 2014, ricevuta con nota prot. n. 373821 di data 10 luglio 2014.

A seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni presentate da parte di privati, nel periodo di deposito della documentazione di piano, e dalla Commissione Urbanistica Provinciale (CUP), il Parco Adamello Brenta ha provveduto ad approvare, con deliberazione del Comitato di gestione n. 18 di data 19 dicembre 2014, la seconda adozione del "Piano di gestione del patrimonio edilizio – Variante 2014".

Nella seduta del 10 marzo 2015 la CUP ha osservato che alcuni contenuti della variante non si erano adeguati alle indicazioni già date nelle fasi di precedente adozione, ed ha pertanto, con nota di data 17 marzo 2015, prot. n. 146776:

- ribadito la richiesta di prevedere in demolizione i manufatti edilizi pubblici, originariamente classificati come incongrui, fatti salvi quelli che svolgono una funzione pubblica;
- invitato ad un'ulteriore riflessione sulla coerenza urbanistica e paesaggistica della scelta di confermare i manufatti (non edifici), in area di protezione del lago di Tovel;
- precisato la necessità di inserire in norma di attuazione quanto prescritto dall'Agenzia provinciale per la Protezione dell'Ambiente, e cioè il riferimento all'art. 20 della deliberazione della G.P. n. 611/2002 e all'articolo 17 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti per le modalità di scarico, e il riferimento alla carta delle risorse idriche.

Il Comitato di gestione del parco, con deliberazione n. 7 del 6 maggio 2015, inviata in data 16 luglio 2015, prot. n. 372044, ha adottato in terza adozione il “Piano di gestione del patrimonio edilizio – Variante 2014”, confermando il mantenimento:

- dei 15 edifici/manufatti pubblici legittimi dal punto di vista autorizzativo, avendo gli Enti proprietari manifestato la volontà di mantenimento, in considerazione anche dell'utilità degli stessi;
- dei manufatti/edifici ricadenti nell'area di protezione del lago di Tovel;
- di accogliere la richiesta dell'Agenzia provinciale per la Protezione dell'Ambiente.

Nella seduta 23 ottobre 2015, la CUP ha nuovamente segnalato alcuni punti di criticità, presenti nonostante le precedenti indicazioni espresse (nota Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio d.d.27 ottobre 2015, prot. n. 549251).

Con nota di data 16 settembre 2016, prot. n. 482544, il Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette ha pertanto chiesto all'ente parco di esprimere proprie considerazioni in merito alle osservazioni e alle criticità evidenziate dalla CUP.

L'Ente Parco, con nota ricevuta in data 7 agosto 2017, prot. n. 433555, ha manifestato la volontà, espressa dalla Giunta esecutiva del parco, di confermare quanto stabilito per i 15 incongrui pubblici e per l'edificio privato BM27, chiedendo contestualmente di acquisire un nuovo parere del Comitato scientifico delle aree protette, al fine di proseguire e poter concludere l'iter di approvazione del Piano.

In data 20 agosto 2018 il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette, con nota prot. n. 474563, ha trasmesso all'ente parco il nuovo parere del Comitato scientifico delle aree protette, necessario al completamento della procedura di approvazione.

Tale parere contiene delle prescrizioni che devono essere recepite prima dell'adozione finale.

In sostanza l'analisi del Comitato scientifico si è focalizzata sui 15 manufatti incongrui pubblici, per i quali la CUP chiedeva la previsione “edifici da demolire”, mentre il parco proponeva una nuova classificazione in riferimento alle richieste degli enti proprietari.

Le prescrizioni del Comitato scientifico si riassumono nell'indicare per 6 dei 15 edifici pubblici la classe Ibis “edifici da demolire”, mentre per gli altri 9 viene condivisa la proposta del parco.

I sei edifici sono i seguenti:

N.	Codice	Comune catastale	Località
1	AE15	Carisolo II	Cornisello
2	AE17	Carisolo II	Cornisello
3	AW27	Strembo II	Caret
4	AO7	Ragoli II	Val Brenta
5	AU23	Stenico I	Val Algone
6	BM68	Tuenno	Lago di Tovel

Una ulteriore prescrizione del Comitato scientifico riguarda il manufatto privato BM27, per il quale viene confermata la classe III proposta dal parco, ritenendo tuttavia necessaria la sua ricostruzione secondo modelli tradizionali e coerenti con l'ambiente, diversamente da quanto prescritto dalla CUP.

Con la deliberazione n. 17 di data 15 ottobre 2018, il Comitato di gestione del parco ha adottato in modo definitivo il “Piano di gestione del patrimonio edilizio – Variante 2014”, stabilendo di recepire le prescrizioni del Comitato scientifico, e quindi approvando le modifiche apportate nei seguenti documenti:

- RELAZIONE
- ALLEGATO 2: ELENCO MANUFATTI EX-INCONGRUI E NUOVA CLASSIFICAZIONE
- ALLEGATO 3: NUOVE SCHEDE MANUFATTI EX INCONGRUI

Successivamente all'adozione del provvedimento sopra citato, ed in via preliminare all'inoltro della documentazione per l'approvazione della variante da parte della Giunta provinciale, l'Ente parco ha effettuato un'ultima verifica tecnico-giuridica dei contenuti del nuovo art. 34.11.1.bis (edifici da demolire), introdotto in sede di adozione definitiva, al fine di essere certi di evitare profili di inapplicabilità e di legittimità laddove prevede: *“Per i manufatti assegnati a questa nuova categoria, già assegnati alla categoria dei manufatti incongrui nella variante 2009 del Piano del Parco, sono ammessi solo interventi volti alla demolizione, che deve avvenire obbligatoriamente entro il termine massimo di anni 5 dalla data di approvazione della presente variante.”*.

Da tale analisi è emersa la necessità di riformulare l'art. 34.11.1 bis delle norme, nel modo di seguito specificato: *“Per i manufatti assegnati a questa nuova categoria, già assegnati alla categoria dei manufatti incongrui nella variante 2009 del Piano del Parco, sono ammessi solo interventi volti alla demolizione. L'Ente Parco può procedere alla definizione, con i Soggetti pubblici proprietari, di specifici accordi amministrativi inerenti alle modalità e ai tempi previsti per la effettiva demolizione dell'edificio”*.

Con deliberazione n. 15 di data 28 ottobre 2019 il Comitato di gestione ha perciò riadottato il “Piano di gestione del patrimonio edilizio – Variante 2014”, con le modifiche sopra illustrate.

In conclusione si propone di approvare, ai sensi dell'art. 30 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg., il “Piano di gestione del patrimonio edilizio – Variante 2014”, con il recepimento delle prescrizioni proposte dal Comitato scientifico delle aree protette, nonché con la modifica dell'art. 34.11.1 bis, a seguito della verifica tecnico-giuridica.

La variante risulta pertanto composta dai seguenti documenti in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso:

- Relazione Tecnica;
- Allegato 1 – Modifiche alle Norme di Attuazione;
- Allegato 2 – Elenco dei manufatti ex incongrui e nuova classificazione;
- Allegato 3 - Nuove schede dei manufatti ex incongrui;
- Allegato 4 - Valutazione Ambientale Strategica;
- Allegato 5 – Norme di Attuazione;
- Allegato 6 – Relazione integrativa Rendicontazione urbanistica;
- Allegato 7 – Relazione su Osservazioni;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,

- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11,

- vista la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15,
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”,
- visti gli atti esposti in premessa,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare ai sensi dell'art. 30 del D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg il “Piano di gestione del patrimonio edilizio – Variante 2014” del Parco Naturale Adamello Brenta, contenente il recepimento delle prescrizioni proposte dal Comitato scientifico delle aree protette, nonché la modifica dell'art. 34.11.1 bis. Il documento di piano viene allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e la pubblicazione nel sito internet dell'Ente Parco e tenuto alla libera visione del pubblico presso la sede dell'ente medesimo, come stabilito dall'art. 30 comma 4 del D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.

ROE

Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Elaborati del Piano

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace